C O M U N E D I T U R I

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Decreto Sindacale N. 11 del 12/03/2025 - prot. n. 5592 del 12/03/2025

OGGETTO: nomina Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi "AESCULAPIUS".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lett. c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – "Codice della Protezione Civile" il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, fa parte del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- l'art. 6 del D. Lgs. 1/2018 dispone che:

  "1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorita' territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

  a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

  b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attivita' di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

  c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;

  d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalita', anche con riferimento alle attivita' di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei presidi territoriali;

  e) della disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7".
- l'art. 12 del D.Lgs. 1/2018 dispone che:

  "*1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.*

  2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita': a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; d) alla disciplina della modalita' di

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005592 DEL 12-03-2025 IN partenza

impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi': a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo; c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione";

- l'art. 35 del D. Lgs 1/2018 dispone che:

"*1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare: a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile; b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresi' individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore.*

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresi', essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali".

CONSIDERATO che, nel Comune di Turi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016, è stato istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, in acronimo "GCVPC", quale componente volontaristica della Struttura Comunale di Protezione Civile, non dotato di autonomia giuridica e patrimoniale ed iscritto nell'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile con il n. 162 del 22/12/2016;

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005592 DEL 12-03-2025 IN partenza

VISTO l'art. 7 del Nuovo Regolamento del Gruppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016, il quale stabilisce che "*il Consiglio Direttivo costituisce l'organo collegiale in cui confluiscono le figure di responsabilità del GCVPC ed è composto dalle seguenti figure:*

- *Coordinatore;*
- *Vice-Coordinatore;*
- *Responsabili dei Settori Operativo, Tecnologico e Logistico";*

VISTO l'art. 8 del Nuovo Regolamento del Gruppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016, il quale stabilisce che "*Il Coordinatore del GCVPC è nominato dal Sindaco, con proprio atto monocratico su designazione, a maggioranza dell'assemblea dei volontari. L'individuazione avviene tra i volontari aventi preferibilmente i seguenti requisiti:*

- *essere volontario effettivo con almeno tre anni di anzianità al Gruppo Comunale;*
- *risiedere o essere domiciliato nel territorio comunale;*
- *possedere particolari capacità curricolari di natura organizzativa e gestionale, nonché competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile*

Il Coordinatore dura in carica tre anni dalla nomina.
Il Coordinatore può cessare anticipatamente dalla carica rispetto alla scadenza del mandato nei seguenti casi:

- *dimissioni volontarie;*
- *impedimento permanente quale inabilità psicofisica, debitamente certificata, che comporti la incapacità di assolvere ai propri compiti o la impossibilità di partecipare attivamente alle attività del GCVPC per un periodo di oltre 6 mesi;*
- *provvedimento di revoca, adottato dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile;*
- *a seguito di specifico provvedimento disciplinare per gravi inadempienze";*

CHE ne giorni 7 e 8 Febbraio 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore del Gruppo per il triennio 2025/2027, in occasione delle quali l'assemblea dei volontari, a maggioranza, ha designato il volontario Sig. Lacidogna Nicola nato a Bari (BA) il 31/08/1962 e residente in Turi (BA) alla Via Robert Schuman nr. 26 (nota nr. 05/25/GPC di prot. del 10/02/2025, acquisita al protocollo generale del Comune con il nr. 0003060 dell' 11/02/2025);

RITENUTO, tenuto conto della designazione dell'assemblea dei volontari e sentito il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, condividere la scelta relativa all'individuazione del Sig. Lacidogna Nicola quale Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi, in quanto lo stesso possiede i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale n. 62/2016;

VISTI:

- il Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/04/2008;
- il Nuovo Regolamento del Gruppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016;
- il Piano di Emergenza Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/10/2017 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 27/03/2023;
- la legge regionale Regione Puglia, 12/12/2019, n. 53 – "Sistema Regionale di Protezione Civile";

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – TUEL – e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con i poteri della carica, per quanto innanzi esposto;

D E C R E T A

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016, quale Coordinatore del G.C.V.P.C., il sig. Lacidogna Nicola nato a Bari (BA) il 31/08/1962 e residente in Turi (BA) alla Via Robert Schuman nr. 26.

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005592 DEL 12-03-2025 IN partenza

DI DARE ATTO che i compiti e le funzioni del Coordinatore del G.C.V.P.C. sig. Lacidogna Nicola sono quelle previste e definite dal vigente Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016 n. 62/2016 nonché delle direttive e procedure operative ricevute dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.
DI DARE ATTO, altresì, che il coordinatore dura in carica tre anni dalla nomina, salvo i casi di cessazione anticipata dalla carica rispetto alla scadenza del mandato previsti dall'art. 8 del Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Turi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2016.

D I S P O N E

La notifica del presente decreto, a cura del messo comunale:
- al sig. Lacidogna Nicola;
- al Dott. Campanella Raffaele, responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- alla Dott.ssa Teresita De Florio, consigliere comunale incaricato per la Protezione Civile.
- al sig. Ventrella Giovanni, Vice Coordinatore del GCVPC.

La trasmissione del presente decreto, a cura del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile:
- Alla Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Pec: protcivile.prefba@pec.interno.it;
- Alla Regione Puglia - Servizio di Protezione Civile – Pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Alla società 3Plab s.r.l. – e – mail: info@3plab.it.

Di dare mandato, al competente Ufficio Comunale del Servizio di Protezione Civile, di procedere alle necessarie comunicazioni di tale nomina presso le sedi istituzionali opportune.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

Dalla Residenza Municipale, lì 12/03/2025

Il Sindaco
F.to DE TOMASO Giuseppe

COMUNE DI TURI PROT. N. 0005592 DEL 12-03-2025 IN partenza